

Traduzione¹

Accordo di cooperazione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo degli Stati Uniti d'America sull'uso pacifico dell'energia nucleare

Concluso il 31 ottobre 1997

Entrato in vigore mediante scambio di note il 23 giugno 1998

(Stato 2 settembre 2003)

Il Consiglio federale svizzero

e

il Governo degli Stati Uniti d'America

(di seguito le Parti),

considerata la loro stretta cooperazione nello sviluppo, l'uso e il controllo dell'energia nucleare a scopi pacifici, conformemente all'Accordo di cooperazione tra il Governo svizzero e il Governo degli Stati Uniti d'America per l'uso pacifico dell'energia nucleare, firmato il 30 dicembre 1965², e i suoi emendamenti;

desiderosi di proseguire e ampliare la loro cooperazione in tale ambito;

riaffermando il loro sostegno al rafforzamento della non proliferazione nucleare e ai provvedimenti mondiali a favore del disarmo;

riconoscendo il ruolo indispensabile del sistema delle misure di garanzia dell'Agenzia internazionale dell'energia nucleare (denominata di seguito *Agenzia*) nel mantenere un regime effettivo di non proliferazione;

confermando il loro impegno nel rafforzamento delle misure di garanzia dell'*Agenzia*, inclusa la loro disponibilità a prendere i provvedimenti necessari per permettere all'*Agenzia* di applicare efficacemente ed effettivamente le misure di garanzia e di raggiungere il suo obiettivo d'ispezione negli impianti nucleari delle loro rispettive giurisdizioni;

attenti al fatto che sia gli Stati Uniti sia la Svizzera sono parti al Trattato del 1° luglio 1968³ di non proliferazione delle armi nucleari (di seguito *Trattato di non proliferazione*) e hanno concluso accordi con l'*Agenzia* per l'applicazione di misure di garanzia in relazione con il *Trattato di non proliferazione*;

confermando che il *Trattato di non proliferazione* è la pietra miliare del regime nucleare globale di non proliferazione e che gli Stati Uniti sono determinati a proseguire i loro sforzi sistematici e progressivi di riduzione dell'arsenale globale di armi nucleari, al fine di eliminare tali armi;

RU 2003 3203

¹ Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

² RS 0.732.933.6

³ RS 0.515.03

riaffermando la loro intenzione di cooperare strettamente insieme e con altri Stati per raccomandare l'adesione universale al *Trattato di non proliferazione* e la completa realizzazione degli scopi del preambolo e di tutte le disposizioni di tale Trattato;

ritenendo che nessuna disposizione del *Trattato di non proliferazione* debba essere interpretata come lesiva del diritto inalienabile di tutte le Parti al Trattato di sviluppare la ricerca, la produzione e l'uso dell'energia nucleare a scopi pacifici, senza discriminazione e in conformità con gli articoli I e II del Trattato, e che tutte le Parti facilitino e abbiano il diritto di partecipare al più ampio scambio possibile di attrezzature, di materiali e d'informazioni tecnologiche e scientifiche per l'uso pacifico dell'energia nucleare;

ricordando che gli Stati Uniti d'America e la Svizzera hanno ratificato la Convenzione del 3 marzo 1980⁴ sulla protezione fisica delle materie nucleari (pubblicata come documento INFCIRC/274/Rev.1 dell'*Agenzia*);

riconoscendo che gli Stati Uniti d'America e la Svizzera hanno deciso di agire in accordo con i principi contenuti nelle Direttive relative ai trasferimenti di materiali nucleari del «Gruppo dei Paesi fornitori nucleari» (pubblicate come allegati al documento INFCIRC/254/Rev.2/Parti 1 e 2 dell'*Agenzia* e le revisioni e modifiche successive di tali documenti);

sottolineando l'importanza dei principi del Gruppo dei Paesi fornitori nucleari sulle misure di garanzia dell'*Agenzia* come condizione per il trasferimento a Stati sprovvisti di armi nucleari, sul controllo di articoli nucleari a duplice impiego e sull'esigenza di frenare l'esportazione di articoli sensibili;

riconoscendo che la separazione, il deposito, il trasporto e l'uso di plutonio richiedano misure costanti per essere sicuri di evitare qualsiasi rischio di proliferazione;

desiderosi di favorire accordi commerciali per gli usi pacifici dell'energia nucleare in modo prevedibile e sicuro che tenga conto dei bisogni a lungo termine dei loro programmi di energia nucleare e riaffermando la loro opposizione alle misure che ostacolano slealmente il commercio nucleare legittimo;

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

(a) per *alterazione di forma o di contenuto* s'intende la conversione di plutonio, d'uranio altamente arricchito o d'uranio 233 o la fabbricazione di combustibile contenente plutonio, uranio altamente arricchito o uranio 233; non sono compresi:

- gli esami post-irraggiamento che comportano una dissoluzione o una separazione chimica,
- lo smontaggio e il riassetto di gruppi combustibili,
- l'irraggiamento,

⁴ RS 0.732.031

- il ritrattamento o
- l'arricchimento;

(b) per *autorità competente* s'intende, nel caso della Svizzera, l'Ufficio federale dell'energia e, nel caso degli Stati Uniti d'America, il Dipartimento dell'energia o qualunque altra autorità che la *Parte* interessata può notificare all'altra *Parte*;

(c) per *attrezzatura* s'intende:

- qualsiasi reattore come unità completa che non sia un reattore progettato o utilizzato principalmente per la produzione di plutonio o d'uranio 233;
- vasche di pressione per reattori sotto forma di unità complete o di importanti elementi prefabbricati, specialmente concepite o preparate per contenere il cuore di un reattore e in grado di resistere alla pressione di regime del fluido termovettore primario;
- macchine per il carico e lo scarico come unità complete; attrezzatura di manipolazione concepita o preparata per introdurre o estrarre il combustibile da un reattore nucleare e utilizzabile in corso di funzionamento;
- sistemi completi di barre di controllo per reattori, compreso il meccanismo di controllo, specialmente concepiti o preparati per il controllo del grado di reazione in un reattore;
- pompe del circuito di raffreddamento primario del reattore specialmente concepite o preparate per far circolare il fluido termovettore primario di un reattore;
- tutti gli articoli designati congiuntamente dalle Parti;

(d) per *Direttive* s'intendono le Direttive relative ai trasferimenti di materiali nucleari (pubblicate come allegato al documento INFCIRC/254/Rev.2/Parte 1 dell'*Agenzia* e le sue revisioni e modifiche successive, così come sono state adottate dalle *Parti*);

(e) per *uranio altamente arricchito* si intende l'uranio arricchito al 20 per cento o più in isotopo U²³⁵;

(f) per *materiale usato come moderatore* si intende il deuterio, l'acqua pesante e la grafite di purezza nucleare per reattori così come definiti dal paragrafo 2 dell'allegato B delle *Direttive*;

(g) per *materiale nucleare speciale* si intende qualsiasi materiale grezzo o materiale fissile secondo le definizioni seguenti:

- *materiale grezzo* significa l'uranio impoverito, l'uranio naturale, il torio od ogni altro materiale così designato mediante accordo tra le *Parti*,
- *materiale fissile speciale* significa il plutonio, l'uranio 233 o l'uranio arricchito in isotopo 233 o 235, od ogni altro materiale così designato mediante accordo tra le *Parti*;

(h) per *fornitura nucleare* s'intende il *materiale nucleare*, il *materiale usato come moderatore* e l'*attrezzatura* trasferiti conformemente all'Accordo e il *materiale nucleare* utilizzato in o prodotto dall'utilizzazione di tali articoli;

(i) per *Raccomandazioni* si intendono le raccomandazioni pubblicate nel documento INFCIRC/225/Rev.3 dell' *Agenzia* intitolato «La protezione fisica del materiale nucleare» e le revisioni successive adottate dalle *Parti*.

Art. 2 Campo d' applicazione

1. Il *materiale nucleare*, il *materiale usato come moderatore* e l'*attrezzatura* trasferiti dal territorio di una *Parte* verso il territorio dell'altra *Parte*, sia direttamente, sia per il tramite di un Paese terzo, sono considerati trasferiti conformemente all'Accordo, soltanto dopo conferma dell'*autorità competente* della *Parte* destinataria all'*autorità competente* della *Parte* fornitrice, che *tale materiale nucleare*, *tale materiale moderatore* e *tale attrezzatura* saranno assoggettati al presente Accordo e che il destinatario proposto per *tale materiale nucleare*, *tale materiale usato come moderatore* e *tale attrezzatura*, diverso dalla *Parte*, è una persona autorizzata. Simili trasferimenti dei suddetti materiali possono essere effettuati tra le *Parti* o da persone autorizzate.

2. Per quanto concerne i *materiali fissili speciali* prodotti a partire dall'utilizzazione di *materiali nucleari* e/o di *materiali usati come moderatori* trasferiti in conformità al presente Accordo e utilizzati in o prodotti dall'utilizzazione di un'*attrezzatura* non trasferita in tale modo, le disposizioni degli articoli 7–11 devono in pratica essere applicate a tale proporzione di *materiali fissili speciali* prodotti che rappresenta la proporzione di *materiale nucleare* trasferito e/o di *materiale usato come moderatore* utilizzata nella produzione di *materiali fissili speciali* dell'importo totale di *materiale nucleare* e/o di *materiale usato come moderatore* in tal modo utilizzata.

3. Il *materiale nucleare* trasferito conformemente al presente Accordo e il *materiale nucleare* utilizzato in o prodotto dall'uso di *materiale nucleare*, *materiale usato come moderatore* o *attrezzatura* trasferiti conformemente al presente Accordo, restano assoggettati alle disposizioni del presente Accordo finché:

- a) le *Parti* stabiliscono che non è più utilizzabile o è praticamente irrecuperabile per essere rifoggiato in modo da essere usato per qualsiasi attività nucleare significativa dal punto di vista delle misure di garanzia; o,
- b) è stato trasferito al di fuori della giurisdizione di una delle *Parti* conformemente alle disposizioni dell'articolo 7 del presente Accordo; o,
- c) le *Parti* hanno convenuto diversamente.

4. Il *materiale usato come moderatore* e l'*attrezzatura* trasferiti conformemente al presente Accordo devono restare assoggettati alle disposizioni del presente Accordo finché:

- a) le *Parti* accettano che non sono più utilizzabili per un'attività nucleare significativa dal punto di vista delle misure di garanzia; o
- b) sono state trasferiti al di fuori della giurisdizione di una delle *Parti* conformemente alle disposizioni dell'articolo 7 del presente Accordo; o,
- c) le *Parti* hanno convenuto diversamente.

5. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 3a) del presente articolo, le *Parti* accettano una risoluzione dell'*Agenzia* conformemente alle disposizioni sulla revoca delle misure di garanzia secondo l'accordo di garanzia corrispondente concluso tra una *Parte* e l'*Agenzia*.

6. I trasferimenti di *materiali nucleari* specificati nella lettera i qui appresso e i trasferimenti di *materiale grezzo* o di *materiali fissili speciali* a una delle *Parti* da ogni fornitore individuale sotto la giurisdizione dell'altra *Parte*, compatibili con i limiti specificati nella lettera ii qui appresso, non necessitano di essere assoggettati all'Accordo:

- i. plutonio con un tenore isotopico di plutonio 238 superiore a 80 per cento e il *materiale grezzo* utilizzato soltanto nell'ambito di attività non nucleari;
- ii. sino a 3 grammi di uranio arricchito, 0,1 grammo di plutonio o 0,1 grammo di uranio 233 come elemento sensibile di uno strumento;

sino a 0,001 chilogrammo effettivo (come definito dal paragrafo 104 del documento INFCIRC/153 dell'*Agenzia*) di uranio arricchito, di plutonio o di uranio 233 in un solo carico;

sino a 0,1 chilogrammo effettivo (come definito dal paragrafo 104 del documento INFCIRC/153 dell'*Agenzia*) di uranio arricchito, di plutonio o di uranio 233 durante ogni periodo di 12 mesi;

materiali grezzi:

- sino a 10 chilogrammi di uranio non arricchito o di torio in un solo carico, e
- sino a 1000 chilogrammi di uranio non arricchito o di torio durante ogni periodo di 12 mesi.

Art. 3 Uso pacifico

I *materiali nucleari*, i *materiali usati come moderatori* e le *attrezzature* trasferiti conformemente al presente Accordo e il *materiale nucleare* utilizzato in o prodotto dall'uso di qualunque *materiale nucleare*, *materiale usato come moderatore* o *attrezzatura* non devono essere impiegati per un ordigno esplosivo nucleare, per la ricerca su un ordigno esplosivo nucleare o lo sviluppo di un simile ordigno né utilizzati per scopi militari.

Art. 4 Protezione fisica

Ogni *Parte*, nell'ambito della sua giurisdizione, deve prendere le misure necessarie per assicurare la protezione fisica adeguata del *materiale nucleare* trasferito conformemente al presente Accordo e di qualunque *materiale nucleare* utilizzato in o prodotto dall'uso di *materiale nucleare*, *materiale usato come moderatore* o *attrezzatura* trasferiti conformemente al presente Accordo e deve applicare criteri conformemente ai livelli di protezione fisica almeno equivalenti a quelli enunciati nelle *Raccomandazioni*.

Art. 5 Garanzie

1. Il materiale *nucleare* trasferito verso la Svizzera in virtù del presente Accordo e ogni *materiale nucleare* utilizzato in o prodotto dall'uso di qualunque *materiale nucleare, materiale usato come moderatore o attrezzatura* così trasferiti deve essere sottoposto alle misure di garanzia conformemente alle disposizioni dell'Accordo concluso tra la Svizzera e l'Agenzia per l'applicazione di garanzia nell'ambito del *Trattato di non proliferazione*, firmato il 6 settembre 1978⁵ (pubblicato come documento INFCIRC/264 dell'Agenzia), in virtù del quale le misure di garanzia dell'Agenzia sono applicate a tutti i materiali *nucleari* in ogni attività nucleare sul territorio della Svizzera, sotto la sua giurisdizione o intrapresa sotto il suo controllo in qualunque luogo si trovi.

2. Il materiale *nucleare* trasferito agli Stati Uniti d'America conformemente al presente Accordo e ogni *materiale nucleare* utilizzato in o prodotto dall'uso di qualunque *materiale nucleare, materiale usato come moderatore o attrezzatura* così trasferiti, deve essere sottoposto alle disposizioni dell'Accordo concluso tra gli Stati Uniti d'America e l'Agenzia per l'applicazione delle misure di garanzia agli Stati Uniti, firmato il 9 dicembre 1980 (pubblicato come documento INFCIRC/288 dell'Agenzia).

3. Se gli Stati Uniti d'America o la Svizzera sono a conoscenza di circostanze che dimostrano che l'Agenzia non applica o non applicherà le misure di garanzia conformemente all'Accordo appropriato cui si fa riferimento nei paragrafi 1 e 2, le *Parti* devono impegnarsi immediatamente in accordi conformi ai principi e alle procedure delle misure di garanzia dell'Agenzia e al campo d'applicazione richiesto conformemente a tali paragrafi e che procurano una garanzia equivalente a quella prevista dal sistema che sostituisce. Tali accordi devono essere esercitati mediante un accordo diverso dall'accordo appropriato cui si fa riferimento nei paragrafi 1 o 2 che prevede un'applicazione da parte dell'Agenzia. Se una delle *Parti* ritiene che l'Agenzia sia incapace di applicare simili misure di garanzia, queste ultime devono essere applicate sotto forma di accordi bilaterali.

Art. 6 Trasferimenti

1. Conformemente al presente Accordo, la cooperazione tra gli Stati Uniti d'America e la Svizzera nell'ambito dell'uso pacifico dell'energia nucleare deve rispettare le disposizioni del presente Accordo.

2. Il materiale *nucleare, il materiale usato come moderatore e l'attrezzatura* possono essere trasferiti per scopi conformi al presente Accordo.

⁵ RS 0.515.031

Art. 7 Ritrasferimenti

Nessun *materiale nucleare, materiale usato come moderatore o nessuna attrezzatura* trasferiti conformemente al presente Accordo e nessun *materiale fissile speciale* prodotto dall'uso di qualunque *materiale nucleare, materiale usato come moderatore o attrezzatura* così trasferiti devono essere ritrasferiti al di fuori della giurisdizione territoriale della *Parte*, a meno che sia stato stipulato un accordo tra le *Parti*.

Art. 8 Arricchimento dell'uranio

L'uranio trasferito conformemente al presente Accordo o impiegato in o prodotto dall'uso di *attrezzature* così trasferite non può essere arricchito da una *Parte* al 20 per cento o più in isotopo U²³⁵ senza accordo tra le *Parti*.

Art. 9 Ritattamento

Il materiale *nucleare* trasferito conformemente al presente Accordo o utilizzato in o prodotto dall'uso di *materiale nucleare, materiale usato come moderatore o attrezzatura* così trasferiti non deve essere ritrattato senza accordo tra le *Parti*.

Art. 10 Alterazione di forma o di contenuto

Il plutonio, l'uranio 233, l'uranio altamente arricchito o il *materiale nucleare* irradato, trasferiti conformemente al presente Accordo o utilizzati in o prodotti dall'uso di qualunque *materiale nucleare, materiale usato come moderatore o attrezzatura* così trasferiti non devono essere alterati nella forma o nel contenuto senza accordo tra le *Parti*.

Art. 11 Deposito

I seguenti materiali devono essere depositati unicamente in un impianto approvato dalle *Parti*:

- i. plutonio, uranio 233 e *uranio altamente arricchito* (ad eccezione di quello contenuto in elementi di combustibile irradato) trasferiti conformemente al presente Accordo;
- ii. plutonio, uranio 233 e *uranio altamente arricchito* recuperato dal *materiale nucleare* trasferito conformemente al presente Accordo;
- iii. plutonio, uranio 233 e *uranio altamente arricchito* recuperato dal *materiale nucleare* utilizzato nell'*attrezzatura* trasferita conformemente al presente Accordo.

Art. 12 Consenso anticipato a lungo termine

1. Conformemente all'obiettivo di prevenzione della proliferazione nucleare e ai loro rispettivi interessi di sicurezza, le *Parti* devono soddisfare le esigenze dell'accordo specificate negli articoli 7 e 9-11 del presente Accordo su una base prevedibile, sicura e a lungo termine che dovrà facilitare l'uso pacifico dell'energia nucleare nei loro Paesi.

2. L'accordo per applicare tale procedura è contenuto in un Memorandum che costituisce una parte integrante del presente Accordo.

3. Le *Parti* possono pure accordarsi di caso in caso in merito ad attività coperte dagli articoli 7 e 9–11 del presente Accordo.

Art. 13 Sospensione e denuncia del consenso anticipato a lungo termine

1. Ogni *Parte* può sospendere o denunciare in tutto o in parte il consenso a lungo termine dato anticipatamente conformemente all'articolo 12, sulla base di prove obiettive che la sua proroga potrebbe comportare una seria minaccia per la sicurezza di una delle *Parti* o un aumento significativo del rischio di proliferazione nucleare risultante da una situazione di gravità equivalente o superiore alle circostanze seguenti:

- a) la Svizzera fa esplodere un'arma nucleare o qualsiasi altro ordigno esplosivo nucleare;
- b) gli Stati Uniti d'America fanno esplodere un'arma nucleare o qualsiasi altro ordigno esplosivo nucleare utilizzando un articolo sottoposto al presente Accordo;
- c) una *Parte* viola materialmente, denuncia o si dichiara non vincolata dal *Trattato di non proliferazione*, l'Accordo di garanzia corrispondente cui si fa riferimento negli articoli 5.1 e 5.2 o le *Direttive*;
- d) una *Parte* ritrasferisce un articolo assoggettato al presente Accordo a un Paese non dotato di armi nucleari che non ha concluso un accordo di garanzia del tipo INFCIRC/153 con l'*Agenzia*;
- e) una *Parte* è sottoposta a provvedimenti presi dal Consiglio dei Governatori dell'*Agenzia*, conformemente all'articolo 19 dell'Accordo di garanzia cui si fa riferimento nell'articolo 5.1, o nell'articolo 18 dell'Accordo di garanzia cui si fa riferimento nell'articolo 5.2, rispettivamente;
- f) operazioni di guerra o disordini interni seri che impediscono il mantenimento dell'ordine e il rispetto della legge o gravi tensioni internazionali che costituirebbero una minaccia di guerra, o minaccerebbero seriamente e direttamente l'applicazione delle misure di garanzia o il mantenimento della protezione fisica di attività coperte dal consenso a lungo termine dato anticipatamente nell'articolo 12 del presente Accordo sul territorio di una delle *Parti*.

2. La *Parte* che ritiene che una simile prova obiettiva possa esistere deve consultare l'altra *Parte*, a livello del Consiglio federale per la Svizzera, a livello del Gabinetto governativo per gli Stati Uniti, prima di prendere una decisione.

3. Ogni decisione che stabilisca che una simile prova obiettiva esiste e che le attività cui si fa riferimento negli articoli 7 e 9–11 del presente Accordo dovrebbero di conseguenza essere sospese, deve essere presa unicamente dal Consiglio federale svizzero o dal Presidente degli Stati Uniti, secondo il caso, ed essere notificata per scritto all'altra *Parte*.

4. Le *Parti* confermano che, al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo, non vi sono prove obiettive di minacce simili a quelle descritte nel paragrafo 1 del presente articolo e che non prevedono lo sviluppo di simili minacce in futuro.
5. Azioni di Governi di Paesi terzi o avvenimenti intervenuti fuori dalla giurisdizione territoriale di una delle *Parti* non devono essere utilizzati come pretesto per invocare le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo per quanto concerne le attività o le operazioni d'installazione nell'ambito della giurisdizione territoriale della *Parte*, a meno che a causa di tali azioni o avvenimenti, tali attività o operazioni d'installazione provocherebbero chiaramente un aumento significativo del rischio di proliferazione nucleare o una minaccia seria alla sicurezza della *Parte* che invoca le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo.
6. La *Parte* che invoca le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo deve considerare costantemente lo sviluppo della situazione che ha provocato la decisione e deve ritirare la sua invocazione non appena sia giustificato.
7. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non devono essere invocate a causa di differenze sulla natura dei programmi nucleari pacifici di una delle *Parti* o delle scelte del ciclo di combustibile, o allo scopo di ottenere un vantaggio commerciale, di differire, di contrariare o d'impedire i programmi nucleari pacifici o le attività dell'altra *Parte*, o la sua cooperazione nucleare pacifica con Paesi terzi.
8. Qualunque decisione d'invocare le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo deve essere presa solamente nelle circostanze più estreme d'interesse eccezionale dal punto di vista della non proliferazione o della sicurezza e deve essere applicata unicamente per il periodo minimo di tempo necessario per trattare il caso eccezionale, in modo accettabile per le *Parti*.

Art. 14 Controlli di fornitore multiplo

Se un accordo tra una delle *Parti* e un altro Stato o gruppo di Stati attribuisce a tale altro Stato o gruppo di Stati diritti equivalenti ad alcuni o a tutti quelli contenuti negli articoli 7-11 del presente Accordo, per quanto riguarda i *materiali nucleari, i materiali usati come moderatori o le attrezzature* assoggettate al presente Accordo, le *Parti* possono, su richiesta di una di esse, convenire che l'applicazione di un simile diritto sarà effettuata dall'altro Stato o gruppo di Stati.

Art. 15 Non discriminazione

Se una *Parte* conclude successivamente un accordo di cooperazione sull'uso pacifico dell'energia nucleare nuovo o emendato con un altro Stato o gruppo di Stati che non contiene uno o diversi obblighi contenuti attualmente dal presente Accordo, o se una delle *Parti* accetta di applicare tali obblighi in modo da offrire vantaggi pratici più importanti a uno Stato cui si applicano tutti gli obblighi che il presente Accordo esige dall'altra *Parte*, la *Parte* che ha concluso un simile accordo deve fare del suo meglio per fornire all'altra *Parte* un trattamento analogo e, se necessario, anche mediante emendamento del presente Accordo.

Art. 16 Sospensione e denuncia dell'Accordo

1. Se in un qualsiasi momento dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, una delle *Parti*:

- a) viola le disposizioni degli articoli 3–11 o,
- b) denuncia, abroga o viola materialmente un accordo di garanzia con l'*Agenzia*,

l'altra *Parte* ha il diritto di cessare la cooperazione prevista nel presente Accordo o di sospendere o denunciare, in tutto o in parte, il presente Accordo.

2. Se, in qualsiasi momento dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, una delle *Parti* denuncia o abroga un Accordo di garanzia con l'*Agenzia* e l'Accordo di garanzia con l'*Agenzia* così denunciato o abrogato non è stato sostituito da un accordo di garanzia equivalente, per quanto sia appropriato e pertinente, l'altra *Parte* ha il diritto di chiedere la restituzione, integrale o parziale, del materiale *nucleare, del materiale usato come moderatore o dell'attrezzatura* trasferiti conformemente al presente Accordo e dei *materiali fissili speciali* prodotti dall'uso di tali articoli.

3. Se, in qualsiasi momento dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, la Svizzera fa esplodere un ordigno esplosivo nucleare, gli Stati Uniti d'America avranno gli stessi diritti di quelli specificati nel paragrafo 2. Se, in qualsiasi momento dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, gli Stati Uniti d'America fanno esplodere un ordigno nucleare contenente *materiali fissili speciali* trasferiti conformemente al presente Accordo, la Svizzera avrà gli stessi diritti di quelli specificati nel paragrafo 2.

4. Se una delle *Parti* esercita i suoi diritti in virtù del presente articolo per esigere la restituzione di *materiali nucleari, materiali usati come moderatori o attrezzature*, essa dovrà, dopo il suo prelievo dal territorio dell'altra *Parte*, rimborsare l'altra *Parte* ai prezzi correnti di mercato per tali *materiali nucleari, materiali usati come moderatori o attrezzature*.

Art. 17 Consultazioni

Le *Parti* si impegnano a consultarsi, su domanda di una di esse, in merito all'applicazione del presente Accordo.

Art. 18 Accordo amministrativo

Le *autorità competenti* delle *Parti* concludono un accordo amministrativo per l'applicazione delle disposizioni del presente Accordo.

Art. 19 Composizione delle controversie

1. Le *Parti* devono cercare di comporre tutte le controversie concernenti l'interpretazione e l'applicazione del presente Accordo mediante negoziato.

2. Se, dopo autentici sforzi delle due *Parti*, una controversia non può essere composta mediante negoziato, essa va sottoposta, se convenuto dalle due *Parti*, a un tribu-

nale arbitrale costituito da tre arbitri designati conformemente alle disposizioni del presente articolo.

3. Ogni *Parte* designa un arbitro che può essere uno dei suoi cittadini; i due arbitri così designati ne eleggono un terzo, cittadino di uno Stato terzo, che ne assume la presidenza. Se, entro un termine di sessanta giorni a decorrere dalla domanda di arbitraggio, una delle *Parti* non ha designato un arbitro, ogni *Parte* può chiedere al presidente della Corte internazionale di Giustizia di nominare un arbitro. La stessa procedura è applicabile se, entro sessanta giorni dopo la designazione o la nomina del secondo arbitro, il terzo arbitro non è ancora stato scelto.

4. La maggioranza dei membri del tribunale arbitrale costituisce un quorum. Tutte le decisioni devono essere prese con voto maggioritario dei membri del tribunale arbitrale. La procedura d'arbitraggio è stabilita dal tribunale stesso.

5. Le decisioni del tribunale arbitrale sono obbligatorie per le due *Parti* e devono essere applicate da queste ultime.

Art. 20 Trattamento degli articoli coperti dall'Accordo precedente

1. Le disposizioni del presente Accordo si applicano al *materiale nucleare* sottoposto all'Accordo del 30 dicembre 1965 di cooperazione tra il Governo svizzero e il Governo degli Stati Uniti d'America per l'uso pacifico dell'energia nucleare, e i suoi emendamenti, nonché al *materiale usato come moderatore e all'attrezzatura* trasferiti conformemente a tale Accordo, ma unicamente nei limiti del campo d'applicazione di tale Accordo.

2. Nel caso in cui il consenso anticipato a lungo termine previsto dall'articolo 12 del presente Accordo fosse sospeso, come stipulato dall'articolo 13, il *materiale nucleare* sottoposto all'Accordo precedente deve, secondo la scelta della *Parte* contro la quale è diretta la sospensione, esser considerata, durante la procedura di sospensione, come assoggettata al presente Accordo, ma unicamente nei limiti del campo d'applicazione dell'Accordo precedente.

Art. 21 Emendamento dell'Accordo

1. Il presente Accordo può essere emendato in ogni momento mediante accordo tra le *Parti*.

2. Ogni emendamento entrerà in vigore conformemente alle procedure stipulate dall'articolo 22 del presente Accordo.

Art. 22 Entrata in vigore e durata

1. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data in cui le *Parti* si saranno notificate reciprocamente, mediante la via diplomatica, l'adempimento delle loro procedure interne richieste a tale scopo.

2. Il presente Accordo resterà in vigore per trenta anni e successivamente continuerà ad essere in vigore per periodi supplementari di cinque anni. Mediante preavviso scritto di sei mesi all'altra *Parte*, una delle *Parti* può denunciare il presente Accordo

al termine del periodo iniziale di trenta anni o al termine di ogni successivo periodo supplementare di cinque anni.

3. Anche in caso di denuncia o di sospensione del presente Accordo, i diritti e gli obblighi di cui agli articoli 3–5, 7, 12–14 e 16 paragrafi 2–4 e le disposizioni del Memorandum relativo all'applicazione dell'articolo 7 restano in vigore.

4. Se una *Parte* invia all'altra *Parte* il preavviso scritto previsto dal paragrafo 2, oppure se una *Parte* sospende o denuncia il presente Accordo conformemente all'articolo 16 paragrafo 1, le *Parti* devono consultarsi il più presto possibile, entro un mese, allo scopo di decidere di comune accordo se, oltre a quelli indicati nel paragrafo 3 del presente articolo, altri diritti o obblighi derivanti dal presente Accordo, in particolare dagli articoli 8–11 devono continuare ad essere applicati.

5. Se le *Parti* non riescono a prendere una decisione comune conformemente al paragrafo 4:

- a) I diritti e gli obblighi previsti dagli articoli 8–11 devono continuare ad essere applicati al *materiale nucleare, al materiale usato come moderatore e all'attrezzatura* contemplati dal presente Accordo conformemente all'articolo 20 paragrafo 1, ma unicamente nella misura in cui tali diritti e obblighi si applicavano pure a tale *materiale nucleare, materiale usato come moderatore e attrezzatura* ai sensi dell'Accordo precedente.
- b) Le *Parti* devono sottoporre a un tribunale arbitrale composto da tre arbitri, nominati conformemente all'articolo 19 paragrafo 3, il problema di determinare se, indipendentemente dalla denuncia o dalla sospensione dell'Accordo, i diritti e gli obblighi supplementari indicati nel paragrafo 3, in particolare quelli che derivano dagli articoli 8–11 devono continuare ad essere applicati:
 - 1) al *materiale nucleare, al materiale usato come moderatore e all'attrezzatura* trasferiti conformemente al presente Accordo;
 - 2) al *materiale nucleare* utilizzato in o prodotto dall'uso di *materiale nucleare, materiale usato come moderatore e attrezzatura* trasferiti conformemente al presente Accordo; e
 - 3) al *materiale nucleare* prodotto dopo l'entrata in vigore del presente Accordo dall'uso di *materiale nucleare* trasferito conformemente all'Accordo anteriore.

Il tribunale agirà conformemente all'articolo 19 paragrafi 4 e 5 ed emetterà la sua decisione sulla base dell'applicazione delle norme e dei principi di diritto internazionale e in particolare della Convenzione di Vienna⁶ sul diritto dei trattati.

- c) Se il tribunale arbitrale decide che i diritti e gli obblighi supplementari derivanti dagli articoli 8–11 per quanto concerne il *materiale nucleare, il materiale usato come moderatore e l'attrezzatura* cui si fa riferimento nel paragrafo b) (1)–(3) non devono continuare ad essere applicati in seguito alla denuncia o alla sospensione dell'Accordo, ogni *Parte* ha il diritto di chie-

⁶ RS 0.111

dere, fatte salve le procedure previste dall'articolo 16, la restituzione di tale *materiale nucleare, materiale usato come moderatore e attrezzatura* situati sul territorio dell'altra *Parte* il giorno della scadenza dell'Accordo.

- d) Il presente Accordo resterà in vigore sino al momento in cui le *Parti* giungono a una decisione comune o il tribunale arbitrale emana la sua decisione, nonostante il preavviso scritto dato conformemente al paragrafo 2.

6. Le *Parti* pongono termine al presente Accordo il più presto alla data d'adesione della Svizzera all'Unione europea. I diritti e gli obblighi relativi alla *fornitura nucleare* che derivano dal presente Accordo saranno, in tal caso, sostituiti da quelli contenuti nell'Accordo che lega gli Stati Uniti d'America alla Comunità europea dell'energia atomica.

7. I diritti e gli obblighi relativi ad altri settori di cooperazione nucleare saranno oggetto di negoziati tra la Comunità europea dell'energia atomica, gli Stati Uniti d'America e la Svizzera, conformemente alle disposizioni dell'articolo 106 del Trattato dell'EURATOM.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dal Consiglio federale svizzero e dal Governo degli Stati Uniti d'America, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Berna, il 31 ottobre 1997, in duplice esemplare in lingua inglese e francese, i due testi facendo parimenti fede.

Per il
Consiglio federale svizzero:
Jakob Kellenberger

Per il
Governo degli Stati Uniti d'America:
Madeleine May Kunin

Memorandum

(A) Conformemente all'articolo 12 dell'Accordo di cooperazione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo degli Stati Uniti d'America sull'uso pacifico dell'energia nucleare (di seguito «Accordo») firmato a Berna il 31 ottobre 1997, le Parti hanno convenuto le disposizioni seguenti che sono parte integrante dell'Accordo.

(B) Il ritrasferimento di materiale grezzo, uranio diverso dall'uranio altamente arricchito, materiale usato come moderatore e attrezzatura assoggettati all'articolo 7 dell'Accordo, è autorizzato dalla Svizzera verso Stati o gruppi di Stati al di fuori della Svizzera per i quali l'Accordo di cooperazione corrispondente concluso tra gli Stati Uniti d'America e lo Stato o gruppo di Stati al di fuori della Svizzera autorizza il trasferimento, ma non per l'arricchimento al 20 per cento o più in isotopo d'uranio 235. Gli Stati o il gruppo di Stati verso i quali simili articoli possono essere così trasferiti sono elencati nell'allegato 1 del presente Memorandum, essendo inteso che gli Stati Uniti d'America hanno il diritto di aggiungere Stati a tale elenco allegato o di sopprimerne temporaneamente o definitivamente. Simili trasferimenti sono sottoposti alle condizioni seguenti:

- (1) la Svizzera deve conservare un registro di tali trasferimenti e notificare con diligenza ogni trasferimento agli Stati Uniti;
- (2) prima di ogni trasferimento, la Svizzera deve confermare agli Stati Uniti d'America che gli articoli saranno assoggettati a un Accordo di cooperazione tra gli Stati Uniti e gli Stati o il gruppo di Stati destinatari; le Parti coopereranno al fine di ottenere una conferma su base generica degli altri Stati o gruppo di Stati che ricevono tali articoli, e
- (3) quando ritornano in Svizzera, tali articoli devono essere sottoposti all'Accordo e la Svizzera deve informare gli Stati Uniti del ritorno di ogni articolo in Svizzera tenendo conto delle condizioni del paragrafo (2).

(C) In riferimento all'articolo 7 dell'Accordo, gli Stati Uniti d'America accettano che il materiale nucleare assoggettato all'Accordo può essere ritrasferito alle seguenti condizioni a Stati o gruppi di Stati per il ritrattamento, il deposito o l'alterazione di forma o di contenuto agli impianti che figurano nell'Allegato 2 del presente Memorandum e, fatto salvo un accordo specifico tra le due parti, ad altri impianti:

- (1) la Svizzera deve conservare registri e fornire annualmente un rendiconto agli Stati Uniti d'America sulla natura, la quantità, l'ubicazione e la forma di tutti i materiali nucleari così ritrasferiti;
- (2) prima di ogni ritrasferimento di materiale nucleare al di fuori del territorio della Svizzera, quest'ultima deve ottenere la conferma che il materiale nucleare da ritrasferire sarà custodito da uno Stato destinatario o gruppo di Stati assoggettato a un accordo in vigore sulla cooperazione nucleare pacifica con gli Stati Uniti d'America;

- (3) la capacità stabilita di un impianto dell'Allegato 2 del presente Memorandum deve essere cambiata per essere conforme ai cambiamenti della capacità stabilita degli impianti corrispondenti dell'Allegato A dell'Accordo tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea dell'energia atomica. Gli Stati Uniti d'America devono confermare alla Svizzera che simili cambiamenti si svolgono conformemente ai paragrafi 6 e 7 del Memorandum dell'Accordo tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea dell'energia atomica.

(D) In caso di ritrasferimento da parte della Svizzera di materiale nucleare irradiato assoggettato al presente Accordo, gli Stati Uniti d'America accettano di dare la loro approvazione alle condizioni dell'Accordo di cooperazione in vigore, al ritorno verso la Svizzera di materiale nucleare recuperato da tale materiale nucleare così ritrasferito, alle seguenti condizioni:

- (1) ogni materiale nucleare ritornato alla Svizzera deve essere sottoposto al presente Accordo;
- (2) ogni plutonio ritornato alla Svizzera deve essere utilizzato soltanto in impianti elencati nell'Allegato 3 del presente Memorandum e,
- (3) al più tardi 60 giorni prima di ogni invio di plutonio alla Svizzera, quest'ultima deve fornire agli Stati Uniti una notifica scritta contenente una dichiarazione che stipuli che i provvedimenti convenuti per il trasporto internazionale sono:
 - (a) in accordo con i requisiti della sezione 6 delle raccomandazioni pubblicate nel documento INFCIRC/225/Rev.3 dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica, intitolato «La protezione fisica dei materiali nucleari» e le successive revisioni, come è stato convenuto dalle Parti per il trasporto del materiale della categoria I, compreso l'uso di una scorta armata o di guardie, come raccomandato nella sezione 6.2.9.1 di tali raccomandazioni, e
 - (b) conformemente alle disposizioni della Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari (pubblicate nel documento INFCIRC/274/Rev.1 dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica), emendata e approvata dalle Parti.

(E) In riferimento all'articolo 11 del presente Accordo, le Parti accettano che il plutonio, l'uranio 233 e l'uranio altamente arricchito assoggettati all'Accordo possono essere immagazzinati in impianti elencati negli Allegati 3 o 4 del presente Memorandum.

(F) È possibile aggiungere nuovi impianti in Svizzera agli Allegati 3 o 4 del presente Memorandum sulla base di una notifica della Svizzera agli Stati Uniti d'America e del ricevimento da parte della Svizzera di una ricevuta degli Stati Uniti a tale proposito. La ricevuta deve essere data al più tardi trenta giorni dopo il ricevimento della notifica e deve limitarsi a una dichiarazione secondo cui la notifica è stata ricevuta. I complementi destinati agli Allegati 3 o 4 del presente Memorandum devono essere oggetto della massima attenzione possibile durante le consultazioni in virtù dell'Accordo che possono includere discussioni sulle garanzie. La notifica deve contenere:

- (1) il nome, il tipo, l'ubicazione dell'impianto e la sua capacità esistente o prevista;
- (2) una conferma secondo cui sono stati convenuti accordi di garanzia con l'AIEA e che tali accordi autorizzano l'AIEA a esercitare pienamente i suoi diritti conformemente agli accordi di garanzia cui si fa riferimento nell'articolo 5 dell'Accordo al fine di permettere all'AIEA di adempiere i suoi obiettivi e scopi d'ispezione;
- (3) ogni informazione non confidenziale di cui la Svizzera dispone sull'attitudine dell'AIEA in materia di garanzie, e
- (4) una conferma secondo cui le misure di protezione fisica previste dall'articolo 4 dell'Accordo saranno applicate;

la Svizzera può sopprimere un impianto degli Allegati 3 o 4 del presente Memorandum fornendo agli Stati Uniti una notifica contenente il nome dell'impianto e altre informazioni utili disponibili.

(G) Le Parti approvano che nel caso in cui la Svizzera auspichi di realizzare attività nel quadro della propria giurisdizione, oltre a quelle contemplate dai paragrafi (A)–(F), conformemente a un consenso anticipato a lungo termine, come previsto dall'articolo 12 paragrafo 1 dell'Accordo, un simile consenso può essere dato mediante accordo tra le Parti.

(H) Al fine di chiarire il paragrafo 1 dell'articolo 20 dell'Accordo, le Parti prendono segnatamente nota che il materiale nucleare non assoggettato all'Accordo precedente o al presente Accordo e utilizzato in o prodotto in seguito all'utilizzazione di attrezzature trasferite verso la Svizzera, conformemente all'Accordo precedente, non deve essere assoggettato all'articolo 7.

Allegato 1

1. Australia
2. Canada
3. Repubblica Ceca
4. Ungheria
5. Giappone
6. Repubblica di Corea
7. Norvegia
8. Polonia
9. Repubblica Slovacca
10. Comunità europea dell'energia atomica

Allegato 2

Programma pacifico progettato da euratom

<i>Impianti di ritrattamento</i>	Luogo	Paesi	Capacità ⁷
COGEMA-Etablissement de La Hague	La Hague	Francia	1600
COGEMA- Usine UP-1 et CEA Service de l'atelier pilote	Marcoule	Francia	400
BRITISH NUCLEAR FUELS plc	Sellafield	Regno Unito	2700
UKAEA Government Division	Dounreay	Regno Unito	ca 5* ca 0.2**
<i>Impianti per l'alterazione di forma o di contenuto</i>	Luogo	Paesi	Capacità
BELGONUCLEAIRE – Usine de fabrication d'éléments Pu	Mol	Belgio	35
FBFC INTERNATIONAL – Assemblage des combustibles MOX	Dessel	Belgio	35
SIEMENS BRENNELEMENTEWERK – Betriebsteil MOX-Verarbeitung	Hanau	Germania	160
CERCA/Etablissement de Romans	Romans-sur-Isère	Francia	0.2
SOCIETE INDUSTRIELLE DE COMBUSTIBLE NUCLEAIRE	Veuvrey	Francia	0.05
COGEMA – Complexe de fabrication des combustibles	Cadarache	Francia	30
ETABLISSEMENT MELOX	Marcoule	Francia	115
UKAEA Government Division	Dounreay	Regno Unito	ca 1 (HEU) ca 1***
BRITISH NUCLEAR FUELS plc	Sellafield	Regno Unito	128
* MOX			
** Combustibile UHE			
*** Residuo di Pu			

⁷ La capacità è espressa in tonnellate annue di metallo pesante

Allegato 3

Impianti svizzeri che utilizzano plutonio assoggettato all'accordo

Impianti	Luogo	Quantità
1. Reattori ad acqua leggera		
Beznau I + II (PWR)	Beznau	13 t*
Gösgen ⁸ (PWR)	Gösgen-Däniken	30 t**
2. Impianti di ricerca/Laboratori		
Istituto Paul Scherrer	Villigen	120 kg Pu

* Metallo pesante/anno; max. 2/5 elementi MOX fresco per carico parziale.
** Metallo pesante/anno; max. 2/5 elementi MOX fresco per carico del cuore.

⁸ Aggiunto all'all. 3 mediante scambio di note del 3/9 set. 1998 tra gli Stati Parti. Lo scambio di note non è pubblicato nella RU.

*Allegato 4***Impianti svizzeri che utilizzano uranio altamente arricchito
assoggettato all'accordo**

Impianti	Luogo	Quantità
1. Reattori di ricerca		
AGN 211 P (omogeneo), Università di Basilea	Basilea	2,2 kg U
2. Impianti di ricerca/Laboratori		
Istituto Paul Scherrer	Villigen	16.5 kg U fresco